

Deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2021, n. 9-3398

Prestazioni aggiuntive del Personale medico, infermieristico e per gli Assistenti sanitari. L 30 dicembre 2020, n 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" art. 1 c 464 così' come modificato dall'art. 20, comma 2, lett d), DL 22 marzo 2021, n. 41, convertito in L 21 maggio 2021, n 69. Ripartizione delle risorse alle AA.SS.RR. per l'anno 2021.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

l' art. 1 - comma 457 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, al fine di garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, ha previsto che il Ministro della Salute adotti il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale;

l' art. 1 - comma 464 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, così come modificato dall'art. 20, comma 2, lett. d), D.L. 22 marzo 2021, n. 41 prevede che “le aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 così come modificata dall'art. 20, comma 2, lett. d), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.

Il succitato art. 1, comma 467, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, così come modificato dall'art. 20, comma 2, lett. d), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in L. 21 maggio 2021, n. 69, autorizza, per l'attuazione del comma 464, con riguardo all'anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro, incrementando, conseguentemente, nella stessa misura, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato C alla L. 30 dicembre 2020, n. 178.

Preso atto che per la Regione Piemonte detto finanziamento ammonta ad euro 7.364.779.

Dato atto che la competente Direzione Regionale ha proposto la ripartizione delle suddette risorse nazionali, sulla base di un criterio basato sulla popolazione, calcolata per area territoriale sovrazonale (Torino e provincia, Piemonte nord est, Piemonte sud ovest, Piemonte sud est) e sulle vaccinazioni erogabili presso le ASR, secondo il piano vaccinale, come risultante dall'allegato A alla presente deliberazione.

Ciò premesso;

ritenuto necessario determinare, per l'anno 2021, il budget massimo regionale destinato a prestazioni aggiuntive di cui all' art. 1, comma 464 L. 30 dicembre 2020, n. 178 s.m.i., del personale medico, infermieristico e degli assistenti sanitari, pari a euro 7.364.779, al lordo degli oneri, secondo gli importi definiti per ciascuna ASR, nell' allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto di demandare alla Direzione Sanità e Welfare l'attuazione del presente provvedimento, ivi comprese le modalità di rendicontazione da parte delle AA.SS.RR.

Dato atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura a valere sulle risorse previste dall'art. 1 comma 467 della legge L. 30 dicembre 2020, n. 178 allegato C, iscritte con D.G.R. n. 29-3241 del 18.05.2021, nel bilancio 2021-2023 annualità 2021 capitolo di spesa 157546/2021 (Missione 13 Programma 1);

visto l'art. 1, commi 464 e 467 L. 30 dicembre 2020, n. 178;

visto l'art. 20, comma 2, lett. d),g), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in L. 21 maggio 2021, n. 69;

vista la l.r. n. 8 del 15.04.2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

vista la D.G.R. n. 29-3241 del 18.05.2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge

delibera

- di approvare, per l'anno 2021, il budget massimo regionale destinato a prestazioni aggiuntive del personale medico, infermieristico e degli assistenti sanitari, di cui all' art. 1, comma 464 L. 30 dicembre 2020, n. 178, così come modificato dall'art. 20, comma 2, lett. d), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in L. 21 maggio 2021, n. 69, pari a euro 7.364.779, al lordo degli oneri, secondo la ripartizione degli importi definiti per ciascuna ASR, nell' allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di demandare alla Direzione Sanità e Welfare l'attuazione del presente provvedimento, ivi comprese le modalità di rendicontazione da parte delle AA.SS.RR.;

- di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura a valere sulle risorse previste dall'art. 1 comma 467 della legge L. 30 dicembre 2020, n. 178 allegato C, iscritte con D.G.R. n. 29-3241 del 18.05.2021, nel bilancio 2021-2023 annualità 2021 capitolo di spesa 157546/2021 (Missione 13 Programma 1).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A)

Area territoriale sovrazonale	Aziende	Totale
Torino e provincia	203 ASL TO3	806.079,77 €
	204 ASL TO4	714.077,30 €
	205 ASL TO5	447.029,32 €
	301 ASL CITTA' DI TORINO	1.287.976,55 €
	904 AZIENDA OSP. S. LUIGI	70.197,24 €
	908 AZIENDA OSP. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO	77.354,60 €
	909 AOU CITTA DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	429.441,93 €
Piemonte nord est	206 ASL VC	254.686,47 €
	207 ASL BI	238.209,19 €
	208 ASL NO	492.600,92 €
	209 ASL VCO	253.629,72 €
	905 AZIENDA OSP. MAGGIORE DELLA CARITA'	207.834,38 €
Piemonte sud ovest	210 ASL CN1	608.685,76 €
	211 ASL CN2	270.307,55 €
	906 AZIENDA OSP. S. CROCE E CARLE	144.733,66 €
Piemonte sud est	212 ASL AT	307.822,37 €
	213 ASL AL	599.578,61 €
	907 AZIENDA OSP. SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO	154.533,66 €
Totale complessivo		7.364.779,00 €